

**TRIBUNALE ORDINARIO di NOVARA**  
SEZIONE CIVILE

Il Giudice,  
a scioglimento della riserva che precede,  
nel procedimento cautelare *ex art.* 700 c.p.c. pendente tra

**RICORRENTE**

e

**RESISTENTE**

ha pronunciato la seguente

**ORDINANZA**

Con ricorso ai sensi dell'art. 700 c.p.c., la **RICORRENTE** ha chiesto ordinarsi in via d'urgenza al PRA territorialmente competente che il veicolo **TG. (OMISSIS)**, attualmente intestato alla società **RESISTENTE**, venga nuovamente intestato alla ricorrente stessa, la quale ha allegato di aver acquistato la vettura e di non averne mai trasferito la proprietà a terzi.

A sostegno della domanda, la **RICORRENTE** ha dedotto che:

- in data 25/10/2019 ella ha acquistato la predetta autovettura presso la concessionaria (OMISSIS) s.p.a. di Perugia e, al fine di saldare il prezzo di acquisto, ha acceso un finanziamento con la Finanziaria di (OMISSIS) s.p.a. (doc. 1 e 2);
- nel maggio del 2022, in seguito al ricovero del veicolo presso l'officina (OMISSIS) di Città di Castello (PG), ha appreso che la vettura risultava essere stata ceduta alla società **RESISTENTE**, con cui la ricorrente non aveva mai avuto alcun rapporto;
- tale passaggio di proprietà risulta, effettivamente, dall'estratto cronologico del PRA (doc. 3) ed è asseritamente stato effettuato con scrittura privata del 6/5/2022 (doc. 6);
- tale scrittura privata non è mai stata sottoscritta dalla **RICORRENTE** e reca una firma apocrifia, oltre a recare un numero di carta di identità non corrispondente a quello della ricorrente (doc. 7);
- la ricorrente, in relazione all'accaduto, ha sporto querela in data 2/8/2022, denunciando il compimento dei reati di cui agli artt. 476, 482 e 640 c.p.

Tanto premesso, la **RICORRENTE** ha dedotto, quale *fumus bonis iuris*, la commissione in suo danno dell'illecito sopra descritto e, quale *periculum in mora*, la necessità di utilizzare il proprio veicolo, che attualmente non può essere assicurato e non può quindi circolare.

Qui la **RESISTENTE** non si è costituita in giudizio e viene in questa sede dichiarata contumace.

La notifica è stata effettuata, nei suoi confronti, con PEC del 10/10/2022 ed 11/10/2022. Esse, tuttavia, non sono andate a buon fine poiché la casella del destinatario risultava essere piena (cfr. produzione documentale del 3/11/2022).

Ebbene, tale notificazione deve considerarsi ugualmente valida, posto che la notificazione di un atto eseguita ad un soggetto, obbligato per legge a munirsi di un indirizzo di posta elettronica certificata, si ha per perfezionata con la ricevuta con cui l'operatore attesta di avere rinvenuto la casella PEC del destinatario piena, da considerarsi equiparata alla ricevuta di avvenuta consegna, in quanto il mancato inserimento nella casella di posta per saturazione della capienza rappresenta un evento imputabile al destinatario, per l'inadeguata gestione dello spazio per l'archiviazione e la ricezione di nuovi messaggi (Cass. 3164/2020).

Il ricorso è stato istruito in via documentale.

\*\*\*

La domanda è fondata e merita accoglimento per le ragioni che seguono.

Come è noto, il provvedimento cautelare di cui all'art. 700 c.p.c. può essere emanato qualora il diritto vantato dall'istante sia sorretto da adeguato *fumus boni iuris* e sia minacciato da un *periculum in mora*. Nel caso di specie la documentazione prodotta in giudizio da parte ricorrente consente di formulare un giudizio positivo in ordine alla fondatezza della pretesa azionata.

Nella scrittura privata del 6/5/2022, con cui è stato effettuato il passaggio di proprietà, è indicato un numero di carta di identità dell'originaria proprietaria diverso da quello reale (cfr. doc. 6 e 7). Tale anomalia appare fortemente significativa della commissione di un illecito in danno della

**RICORRENTE** e ciò unitamente alla circostanza che la firma di quest'ultima appare, *ictu oculi*, del tutto differente rispetto a quella riportata sulla sua carta di identità. Tale difformità, già evincibile sulla scorta del mero raffronto tra i documenti, è avvalorata dalla perizia grafologica prodotta in giudizio dall'interessata, che, pur essendo atto di parte, costituisce un elemento valutabile dal Giudice unitamente agli ulteriori riscontri. A ciò si aggiunga la proposizione di querela da parte dell'interessata ed il contegno stragiudiziale e processuale della controparte, che è risultata irreperibile e non ha pertanto mai riscontrato le richieste pervenute dalla ricorrente.

L'art. 700 c.p.c. richiede un pericolo connotato da imminenza ed irreparabilità, presupposto, quest'ultimo, che sussiste qualora dalla mancata concessione della tutela possa discendere per l'istante un danno non reintegrabile in forma specifica o per equivalente nel corso del giudizio di merito. In particolare, è necessario che la parte interessata dimostri le possibili conseguenze della mancata adozione del provvedimento cautelare attraverso l'indicazione di validi indici dai quali poter desumere in termini di oggettività la consistenza dell'eventuale nocumento legato alla condotta della controparte. Nel caso di specie si reputa fondata la rappresentazione di un danno difficilmente quantificabile e idoneo a ripercuotersi negativamente sulla quotidianità della **RICORRENTE**, posto che il ricorso proposto è teso alla tutela del diritto di proprietà della ricorrente e quindi di un diritto assoluto, che è attualmente pregiudicato e non può essere esercitato dalla titolare. Questa, infatti, non può porre in circolazione il veicolo, non più nella sua titolarità e quindi non assicurabile. Nemmeno sussistono ulteriori rimedi apprestati dall'ordinamento per accordare tutela alla posizione della **RICORRENTE**, posto che non ricorrono i presupposti per promuovere un giudizio possessorio, essendo l'autovettura rimasta nella disponibilità di parte ricorrente.

La situazione di pregiudizio descritta appare insuscettibile di godere di tutela piena ed effettiva all'esito del giudizio di merito, dal momento che, nel frattempo, è compromesso sia il profilo patrimoniale – dato dal deprezzamento del veicolo e dalla necessità di dotarsi di uno sostitutivo pur continuando a pagare le rate del finanziamento acceso per l'acquisto della vettura per cui è causa – sia il profilo non patrimoniale, avendo la **RICORRENTE** documentato di avere bisogno della vettura per necessità assistenziali della madre invalida.

Il ricorso, per le ragioni esposte, merita accoglimento.

In ordine al contenuto della pronuncia giudiziale, si osserva che, in linea di principio, esso deve essere individuato in base alla sua idoneità a far venir meno la condizione di pregiudizio che minacci il diritto a tutela del quale la cautela è domandata. Nel caso di specie non è possibile ordinarsi al PRA di provvedere agli adempimenti richiesti, posto che ciò costituirebbe un'ingerenza nel campo di attività dell'organo amministrativo. La pronuncia, pertanto, deve limitarsi all'accertamento dei presupposti necessari affinché il PRA provveda alle dovute trascrizioni e, dunque, all'accertamento della nullità della compravendita intercorsa.

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo secondo i parametri di cui al d.m. 55/2014, tenuto conto dell'attività processuale svolta.

#### **P.Q.M.**

- 1) in accoglimento del ricorso, accerta e dichiara la nullità della compravendita effettuata con scrittura privata del 6/5/2022 tra la **RICORRENTE** e il **RESISTENTE** avente ad oggetto il veicolo (**OMISSIS**) TG. (**OMISSIS**), per difetto del consenso della parte cedente e la nullità della conseguente trascrizione;
- 2) per l'effetto, accerta e dichiara che il veicolo di cui sopra è di proprietà della **RICORRENTE**;
- 3) condanna parte resistente a rimborsare a parte ricorrente le spese di lite, liquidate in € 2.626,00, oltre al 15% per rimborso forfettario, i.v.a. e c.p.a. di legge ed oltre a esborsi documentati.

Si comunichi.

Novara, 8 novembre 2022

Il Giudice  
dott.ssa Elena Scotti

***\*Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy***